

**DOCUMENTO  
DEL SIMPOSIO DI CRACOVIA SUL RETAGGIO CULTURALE  
DEGLI STATI PARTECIPANTI ALLA CSCE**

## DOCUMENTO DEL SIMPOSIO DI CRACOVIA SUL RETAGGIO CULTURALE DEGLI STATI PARTECIPANTI ALLA CSCE

I rappresentanti degli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Jugoslavia, Liechtenstein, Lussemburgo-Comunità Europea, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, San Marino, Santa Sede, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria e Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche si sono riuniti a Cracovia dal 28 maggio al 7 giugno 1991, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'ordine del giorno e alle modalità organizzative del Simposio, contenute nel Documento Conclusivo di Vienna, e alle disposizioni della Carta di Parigi per una Nuova Europa. L'Albania ha assistito al Simposio come osservatore. Contributi sono stati presentati conformemente ai suddetti documenti dall'UNESCO e dal Consiglio d'Europa.

Il Simposio è stato aperto e chiuso dal Ministro della Cultura e delle Belle Arti della Polonia e il Primo Ministro della Polonia ha rivolto un'allocuzione ai partecipanti.

Dichiarazioni di apertura sono state rese da tutti i Capi Delegazione, fra cui i Ministri della Cultura di alcuni Stati partecipanti.

Gli Stati partecipanti accolgono con grande compiacimento i profondi mutamenti politici verificatisi in Europa. Essi sottolineano il contributo apportato dalla cultura al superamento delle divisioni del passato e al consolidamento della cooperazione tra gli Stati partecipanti.

Gli Stati partecipanti esprimono la loro ben radicata convinzione di condividere i valori comuni forgiati dalla storia e basati, tra l'altro, sul rispetto dell'individuo, sulla libertà di coscienza, religione o credo, sulla libertà di espressione, sul riconoscimento dell'importanza dei valori spirituali e culturali, sull'impegno per lo stato di diritto, sulla tolleranza e apertura nel dialogo con altre culture.

Essi prendono atto dell'interdipendenza tra la vita culturale e il benessere dei loro popoli, e della particolare importanza che ciò riveste per i paesi democratici in transizione verso

un'economia di mercato. Essi incoraggiano il sostegno, come già intrapreso, e gli aiuti in corso a questi paesi per la preservazione e la tutela del loro retaggio culturale.

Gli Stati partecipanti rispettano l'insostituibile unicità di tutte le loro culture e si adopereranno per promuovere un continuo dialogo culturale fra loro e con il resto del mondo. Essi riaffermano il proprio convincimento che il rispetto delle diversità culturali promuove la comprensione e la tolleranza tra individui e gruppi.

Essi ritengono che gli aspetti regionali della cultura in quanto tali dovrebbero costituire un fattore nella comprensione fra i popoli.

La diversità culturale regionale è un'espressione della ricchezza della comune identità culturale degli Stati partecipanti. La sua preservazione e la sua tutela contribuiscono ad edificare un'Europa democratica, pacifica e unita.

Riaffermando il proprio impegno per la piena attuazione delle disposizioni relative alla dimensione culturale contenute nell'Atto Finale di Helsinki e in altri documenti CSCE, gli Stati partecipanti concordano su quanto segue:

## I. CULTURA E LIBERTA'

1. Gli Stati partecipanti sottolineano che il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è essenziale per il pieno sviluppo della creatività culturale.
2. Lo Stato e le autorità pubbliche si asterranno dal violare la libertà della creazione artistica.
3. Gli Stati partecipanti si impegnano a promuovere e tutelare lo sviluppo libero e non ostacolato della creatività artistica; essi riconoscono l'importanza del ruolo dei singoli artisti nella società e rispetteranno e tuteleranno l'integrità dell'opera creativa.
4. Essi riconoscono la necessità dei governi di trovare un equilibrio tra la loro duplice responsabilità di agire a sostegno e di assicurare la libertà dell'attività culturale.

5. Essi inoltre riconoscono che, data la varietà dell'attività culturale negli Stati partecipanti, molti sono i modi in cui i governi possono scegliere di rispondere efficacemente ai problemi relativi al retaggio culturale.

6. Gli Stati partecipanti ribadiscono il proprio rispetto per la libertà di espressione e, in relazione all'esercizio di tale libertà nel campo artistico e culturale, dichiarano quanto segue:

6.1 La pubblicazione di opere scritte, la rappresentazione e la trasmissione di opere musicali, teatrali e audiovisive, e l'esposizione di opere di pittura e di scultura non saranno soggette a restrizioni o interferenze da parte dello Stato, salvo le restrizioni che siano previste dalle legislazioni nazionali e che siano pienamente compatibili con gli standard internazionali.

6.2 Essi esprimono la propria convinzione che l'esistenza, nel campo artistico e culturale, di una varietà di mezzi di diffusione indipendenti dallo Stato, quali le case editrici, le emittenti radiofoniche, le case cinematografiche e gli enti televisivi, i teatri e le gallerie, contribuisce ad assicurare il pluralismo e la libertà di espressione artistica e culturale.

7. Gli Stati partecipanti ricordano i propri impegni per il libero accesso alla cultura, e concordano quanto segue:

7.1 Pur rispettando debitamente i diritti di proprietà intellettuale, ogni persona od organizzazione indipendente ha il diritto di possedere privatamente, usare e riprodurre ogni genere di materiale culturale, quali libri, pubblicazioni e registrazioni audiovisive, nonché i mezzi per riprodurli.

8. Gli Stati partecipanti sono determinati a promuovere la conoscenza reciproca delle loro rispettive culture. Di conseguenza, essi incoraggeranno la cooperazione e gli scambi in tutti i campi della cultura e del lavoro creativo.

9. Gli Stati partecipanti sono convinti che le culture regionali e locali, incluse quelle relative alle minoranze nazionali, arricchiscono la vita culturale.

## II. CULTURA E RETAGGIO

10. Gli Stati partecipanti esprimono la loro ben radicata convinzione che il retaggio culturale di ciascuno di essi costituisce una parte inalienabile della loro civiltà, della loro memoria e della loro storia comune da trasmettere alle generazioni future.

11. Gli Stati partecipanti prendono atto delle definizioni di proprietà archeologica, del retaggio culturale e del retaggio architettonico contenute nei pertinenti documenti internazionali del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO.

12. La completa e permanente documentazione di siti, strutture, paesaggi culturali, oggetti e sistemi culturali, inclusi i monumenti storici, religiosi e culturali nella loro forma attuale, è una delle più importanti eredità del retaggio culturale da trasmettere alle future generazioni.

13. Gli Stati partecipanti riconoscono inoltre come elementi vitali del loro retaggio culturale comune il retaggio di quelle culture che, in ragione di barriere linguistiche, di fattori climatici e geografici, di scarsità di popolazione o a causa di svolte storiche e avvenimenti politici, non sono state ampiamente accessibili.

14. Gli Stati partecipanti si adopereranno per tutelare il retaggio culturale, conformemente ai pertinenti accordi internazionali e alle loro legislazioni nazionali.

15. Gli Stati partecipanti presteranno attenzione alla preservazione, alla valorizzazione e al restauro del retaggio culturale nell'elaborare politiche di pianificazione culturale, ambientale, regionale ed urbanistica. Essi inoltre rilevano l'importanza di collocare i singoli progetti di conservazione nell'autentico ambiente urbano o rurale, ove appropriato e ogniqualvolta possibile.

16. Gli Stati partecipanti riconoscono l'importanza di rendere quanto più accessibile il proprio retaggio culturale. Nel fare ciò, essi presteranno particolare attenzione alle esigenze dei portatori di handicap.

16.1 Essi si adopereranno per salvaguardare il retaggio dai danni che possono essere provocati dalla sua gestione e dall'accesso del pubblico ad esso.

16.2 Essi promuoveranno nel pubblico la consapevolezza del valore del retaggio e della necessità di tutelarlo.

16.3 Essi cercheranno, ogniqualvolta possibile, di agevolare ai ricercatori e agli studiosi l'accesso ad importanti documenti originali e materiali di archivio.

17. Gli Stati partecipanti rilevano con favore il ruolo delle associazioni non governative nel promuovere la consapevolezza del retaggio e dell'esigenza di tutelarlo.

18. Le associazioni fra diversi gruppi a livello locale, regionale e nazionale, del settore pubblico e privato, sono atte ad assicurare un'effettiva e significativa preservazione del retaggio culturale. La preservazione ed il significato dei valori e del retaggio culturale di gruppi diversi saranno valorizzati con il coinvolgimento di tali gruppi, il che contribuisce alla tolleranza e al rispetto delle diverse culture che sono elementi di importanza fondamentale.

19. Gli Stati partecipanti prendono atto dell'utilità e dell'importanza di scambiare informazioni sulla preservazione del retaggio culturale e riconoscono che l'utilizzazione di banche dati, a livello nazionale e multilaterale, potrebbe costituire un utile contributo a tale opera.

### III. PRINCIPALI SETTORI DI PRESERVAZIONE E COOPERAZIONE

20. Gli Stati partecipanti incoraggeranno la formazione, a livello iniziale e avanzato, per le varie professioni e i vari mestieri connessi con la preservazione e il restauro del retaggio culturale, nonché con la sua gestione. Essi concordano di tenersi reciprocamente al corrente su qualsiasi importante sviluppo in tale settore e di cooperare gli uni con gli altri.

20.1 La diffusione di conoscenze e tecniche, particolarmente delle tecniche in via di estinzione relative al retaggio culturale, mediante la formazione, lo scambio di personale, la ricerca e le pubblicazioni tecniche, è necessaria per garantire la continuità della preservazione del retaggio

culturale. Essi pertanto riaffermano il loro impegno ad incoraggiare scambi bilaterali e multilaterali di tirocinanti e specialisti.

20.2 Gli Stati partecipanti dovrebbero invitare le organizzazioni professionali appropriate a compilare un registro nazionale di artigiani specializzati competenti nel campo della tutela e della preservazione del retaggio culturale, al fine di facilitare i contatti fra tali persone e gli utenti dei loro servizi, su scala sia nazionale che internazionale.

21. Gli Stati partecipanti scambieranno dati sulle proprie politiche relative al retaggio culturale, in particolare per quanto riguarda i metodi, i mezzi e le possibilità forniti dalle nuove tecnologie.

22. Gli Stati partecipanti si adopereranno per mettere in comune le proprie conoscenze e la propria esperienza nel campo della pubblicazione e distribuzione di materiale stampato e audiovisivo.

22.1 Al fine di accrescere nell'opinione pubblica la consapevolezza in materia di preservazione del retaggio culturale, gli Stati partecipanti renderanno disponibili informazioni atte ad aiutare le stazioni radiotelevisive e la stampa a promuovere l'informazione in tale settore.

23. Essi si adopereranno per migliorare le condizioni di deposito dei beni culturali deperibili, quali carta, pellicole cinematografiche e registrazioni sonore, per elaborare programmi nazionali di preservazione del retaggio culturale deperibile e per stabilire standard comunemente accettati per tutti i mezzi-veicolo di prodotti culturali, al fine di salvaguardare la durata di tali oggetti culturali.

24. Gli Stati partecipanti incoraggeranno la creazione di collegamenti fra i centri di documentazione e le banche dati nei settori culturali, in modo da agevolare lo scambio di informazioni fra loro.

25. Al fine di migliorare la comprensione dei valori culturali dei paesi le cui lingue sono meno diffuse, gli Stati partecipanti accolgono con favore la diffusione della conoscenza su tali lingue e di tali lingue, in particolare mediante la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie di tali paesi. Si dovrebbe inoltre prendere in considerazione l'organizzazione di corsi

internazionali di formazione per il personale dei media e del settore culturale impegnato a promuovere la comprensione delle lingue meno parlate e delle culture meno conosciute.

26. Riconoscendo l'importante contributo delle fedi, delle istituzioni e delle organizzazioni religiose al retaggio culturale, gli Stati partecipanti coopereranno strettamente con esse per la preservazione del retaggio culturale e presteranno la dovuta attenzione ai monumenti ed agli oggetti di matrice religiosa che non sono più utilizzati dalle loro comunità originarie o le cui comunità originarie non esistono più in una particolare regione.

27. Tenendo presente l'importante ruolo che gli aspetti regionali della cultura possono svolgere nel creare legami fra i popoli al di sopra delle frontiere nazionali, gli Stati partecipanti favoriranno la cooperazione regionale a livello di autorità locali e nazionali e di organizzazioni non governative, al fine di promuovere relazioni di buon vicinato.

28. Gli Stati partecipanti presteranno la dovuta attenzione al rafforzamento del retaggio della cultura popolare del passato, incluse le culture autoctone e dialettali, e all'incoraggiamento di una cultura popolare contemporanea nell'ambito dei loro sforzi globali volti a preservare, studiare, tutelare e promuovere la reciproca consapevolezza del proprio retaggio culturale. Gli Stati partecipanti rilevano l'importanza della ricerca su varie forme di espressione di culture passate e presenti - pratiche simboliche, oggetti e conoscenze di carattere tecnico, arte popolare, lingue - e l'importanza di fare quanto necessario per metterle in luce.

29. Gli Stati partecipanti presteranno inoltre attenzione ai più recenti contributi dati al retaggio culturale (arte, incluse opere architettoniche, del XX secolo).

30. Gli Stati partecipanti coopereranno per prevenire la circolazione illegale di oggetti culturali, prendendo in esame, per esempio, l'adesione agli strumenti internazionali pertinenti.

31. Gli Stati partecipanti si adopereranno per preservare e tutelare i monumenti e i luoghi carichi di memorie, inclusi soprattutto i campi di sterminio, e i relativi archivi, che sono di per sé testimonianze di tragiche esperienze del loro comune passato. E' necessario intraprendere iniziative tali da far sì che queste esperienze possano essere ricordate, possano contribuire a far



conoscere tali eventi alle generazioni presenti e future, assicurando così che non si ripetano mai più.

32. Il significato dei luoghi carichi di memorie dolorose può validamente contribuire a promuovere la tolleranza e la comprensione fra i popoli tenendo conto delle diversità sociali e culturali.

33. Gli Stati partecipanti riconoscono che, nel definire le priorità per la preservazione, è importante tenere presente il valore intrinseco del retaggio culturale, il relativo stato di deterioramento e il contenuto storico culturale. A tal fine essi si adopereranno, ove appropriato, a promuovere l'uso di carte di rischio, lo scambio di informazioni e l'organizzazione di cantieri di studio in situ, ideali anche per il coinvolgimento delle più giovani generazioni.

34. Gli Stati partecipanti rammentano che la preservazione dello status dei monumenti e dei siti connessi con la loro storia e la loro cultura, ovunque essi si trovino, costituisce parte integrante degli sforzi globali nell'ambito della CSCE per la preservazione e la tutela del retaggio culturale comune.

35. Gli Stati partecipanti ritengono necessario adottare misure concertate per tutelare il retaggio culturale comune dai danni ambientali. A tal fine prenderanno in considerazione l'istituzione o l'adesione a reti per la raccolta di dati e il coordinamento della ricerca. Essi si adopereranno per coordinare le decisioni sulle politiche e adotteranno misure dirette per ridurre l'impatto dell'inquinamento atmosferico e di altri fattori di degrado sul retaggio culturale comune.

36. Al fine di tutelare i siti di importanza culturale negli agglomerati urbani, gli Stati partecipanti adotteranno misure per contrastare gli effetti dell'inquinamento sui complessi architettonici delle città minacciate; restaurare, preservare e rivitalizzare i centri storici urbani e salvaguardare i siti e tutelarli dai danni provocati dal crescente flusso di turisti.

37. Gli Stati partecipanti rilevano l'importanza di tutelare il paesaggio culturale, in particolare nei villaggi e nelle zone rurali, dal pericolo derivante dai cambiamenti dei modelli

delle attività "economiche e dall'impatto dell'inquinamento, con particolare riguardo alla protezione delle abitazioni e dei complessi omogenei dell'ambiente di vita quotidiana.

38. Tenuto conto del contributo che la storia naturale può offrire alla nostra comprensione del mondo odierno e della sua evoluzione nel futuro, gli Stati partecipanti si adopereranno per promuovere la preservazione e il significato di siti e raccolte di storia naturale.

39. Gli Stati partecipanti rilevano l'importanza di salvaguardare i parchi pubblici e privati e i giardini storici quali opere dell'uomo e della natura, per il loro interesse storico, botanico e sociale, inclusi i loro elementi decorativi e architettonici.

40. Gli Stati partecipanti si adopereranno per la salvaguardia e la tutela dei siti archeologici situati nel loro territorio, inclusi i siti sommersi. Tale aspetto dovrà essere tenuto presente durante le operazioni di sviluppo regionale che potrebbero costituire una minaccia per i siti che non sono stati ancora scientificamente esplorati, scavati o restaurati.

41. Essi sottolineano l'esigenza di un coordinamento delle attività di organizzazioni e di istituzioni internazionali, quali il Consiglio d'Europa e l'UNESCO, in modo da contribuire al pieno sviluppo della cooperazione culturale fra gli Stati partecipanti. Tenendo presente l'esigenza di evitare la duplicazione degli sforzi, gli Stati partecipanti coopereranno strettamente con le competenti organizzazioni internazionali cui essi appartengono.

\* \* \* \*

42. Gli Stati partecipanti accolgono con favore il contributo positivo dato dai rappresentanti dell'UNESCO e del Consiglio d'Europa ai lavori del Simposio di Cracovia sul Retaggio Culturale. Essi rilevano che l'opera e le attività dell'UNESCO rivestiranno un'importanza costante per l'esame di questioni culturali da parte della CSCE. Essi inoltre riconoscono la vasta esperienza e competenza del Consiglio d'Europa nelle questioni culturali, in particolare nella tutela del retaggio culturale europeo, e concordano di prendere in considerazione modalità adeguate con le quali gli Stati partecipanti potrebbero ricorrere al Consiglio d'Europa nel contesto dell'attività della CSCE in tale settore.

43. Nei due Gruppi di Studio numerosi esperti degli Stati partecipanti hanno parlato delle esperienze nazionali e avanzato proposte sui settori di cooperazione nel campo degli scambi culturali e della preservazione del retaggio culturale, in particolare per quanto riguarda gli aspetti definiti nel mandato assegnato ai rispettivi gruppi. Tali contributi, copie dei quali saranno depositate presso il Segretariato CSCE, hanno notevolmente contribuito al successo del Simposio. Gli Stati partecipanti hanno espresso la propria intenzione di perseguire ulteriormente queste iniziative in seno agli appropriati fori internazionali.

44. I rappresentanti degli Stati partecipanti esprimono la loro profonda gratitudine al popolo e al Governo della Polonia per la perfetta organizzazione del Simposio di Cracovia e per la calorosa ospitalità riservata alle delegazioni che hanno partecipato al Simposio.

Cracovia, 6 giugno 1991